

Conclusioni degli ricorrenti

- Annullare la decisione dell'Autorità investita del Potere di Nomina («APN») del 26 luglio 2012, notificata il 31 luglio 2012;
- condannare la Commissione a corrispondere la somma di Euro 463 050 a favore di ciascuno degli aventi causa del funzionario assassinato, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da essi subito;
- condannare la Commissione alla corresponsione della somma di Euro 308 700 in favore del primo ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da egli subito;
- condannare la Commissione alla corresponsione della somma di Euro 308 700 in favore del secondo ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da egli subito;
- condannare la Commissione alla corresponsione della somma di Euro 154 350 in favore del terzo ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da egli subito;
- condannare la Commissione alla corresponsione della somma di Euro 154 350 in favore del quarto ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da egli subito;
- condannare la Commissione alla corresponsione in favore degli aventi causa del funzionario assassinato, della somma di Euro 574 000 per il danno non patrimoniale da questi patito nelle ore della sua agonia;
- condannare la Commissione alla corresponsione degli interessi compensatori e degli interessi di mora nel frattempo maturati;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — ZZ/Consiglio

(Causa F-134/12)

(2013/C 26/153)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, D. Abreu Caldas e S. Orlandi, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento, in primo luogo, della decisione n. 2011/866/UE del Consiglio del 19 dicembre 2011 relativa

alla decisione di non adottare la proposta di regolamento della Commissione recante adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione nonché, in secondo luogo, dei fogli paga del ricorrente relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 emessi in applicazione della suddetta decisione.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare illegittima la decisione (2011/866/UE) del Consiglio del 19 dicembre 2011 concernente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1° luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni;
- annullare la risposta di rigetto del reclamo del 30 luglio 2012 proposto avverso i fogli paga di gennaio, febbraio e marzo 2012, emessi in applicazione della decisione n. 2011/866/UE del Consiglio del 19 dicembre 2011;
- condannare il Consiglio a versare al ricorrente gli arretrati della retribuzione e della pensione cui esso ha diritto a decorrere dal 1° luglio 2011 unitamente agli interessi di mora calcolati, a decorrere dalla data di scadenza per il pagamento degli arretrati da corrispondere, al tasso stabilito dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento maggiorato di due punti;
- condannare il Consiglio a versare al ricorrente 1 EUR simbolico a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa dell'illecito amministrativo commesso nell'adottare la decisione (2011/866/UE) del Consiglio del 19 dicembre 2011;
- condannare il Consiglio alle spese.

Ricorso proposto il 9 novembre 2012 — ZZ/REA

(Causa F-135/12)

(2013/C 26/154)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen)

Convenuto: Agenzia esecutiva per la ricerca

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell'elenco di riserva relativo al procedimento di selezione REA/2011/TA/PO/AD5.